
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Overruling processuale: è errore inescusabile confidare nell'orientamento minoritario?

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2015, n. 2077

...omissis...

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 165 c.p.c., comma 2, artt. 168 e 347 c.p.c. e art. 348 c.p.c., comma 1, artt. 359 e 332 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4)".

Il ricorrente deduce che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., per la costituzione in giudizio dell'attore in primo grado e dell'appellante in secondo grado, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione nei confronti di uno dei convenuti dell'atto di citazione.

1.1. Il motivo è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864) e successivamente ribadito (Cass. 21 giugno 2013, n. 16715; Cass. 20 luglio 2012, n. 12724; Cass. 8 maggio 2012, n. 6912) e che va riaffermato in questa sede, secondo cui il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").

2. Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2 e conseguente nullità del procedimento e della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4)", lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte di merito non avrebbe rimesso in termini l'appellante, stante l'applicabilità dell'art. 153 c.p.c., anche al caso di improcedibilità dell'impugnazione e il carattere incolpevole della decadenza, tenuto conto dell'esistenza di diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza di merito e della mancanza di un uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Assume, inoltre, il xxxx., che se è pur vero che mancava una istanza esplicita di remissione in termini, essa poteva "rinvenirsi già solo nella contestazione (di parte appellante) della eccezione del gravame, nonché nella menzione - ancora ad iniziativa del xxxxxx. - dei contrastanti indirizzi interpretativi presso i Giudici di merito".

2.1. Il motivo all'esame va disatteso.

Ed invero si evidenzia che l'art. 153 c.p.c., invocato dal ricorrente, è applicabile solo ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (nella specie trattasi di giudizio iniziato nel 1996).

Peraltro, quanto evidenziato dal ricorrente non risulta idoneo a far desumere la proposizione di un'istanza, sia pure implicita, di remissione in termini, ex art. 184 c.p.c., norma *ratione temporis* applicabile, evidenziandosi che il motivo difetta sul punto di autosufficienza, non essendo stato in esso riportato il tenore letterale delle contestazioni sollevate in relazione alla proposta eccezione di improcedibilità del gravame e dei richiami giurisprudenziali effettuati al riguardo dal xxxxxxxxx.

Si osserva, inoltre, che neppure può prescindere dall'istanza di remissione in termini, non vertendosi, nella specie, in ipotesi di *overruling*, risultando dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 10864 del 2011 che "fino al 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere

dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718)" e che "successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione; indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo" e che, comunque, questa stessa Corte ha affermato che **"l'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso"** (Cass. 5 giugno 2013, n. 14214; Cass. 15 dicembre 2011, n. 27086).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Tenuto conto che la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10864 del 2011 è stata pubblicata successivamente al deposito del ricorso all'esame, va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra tutte le parti in causa.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
